

Comune di BELLARIA IGEA MARINA

Provincia di RIMINI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 17/12/2025

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento.....	
Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali.....	
Articolo 3 Presupposto del canone	
Articolo 4 Soggetto obbligato.....	

TITOLO II OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico.....	
Articolo 6 Tipi di occupazione.....	
Articolo 7 Occupazioni occasionali.....	
Articolo 8 Occupazioni d'urgenza.....	
Articolo 9 Istanza e rilascio della concessione.....	
Articolo 10 Titolarità della concessione e subentro.....	
Articolo 11 Rinnovo, proroga e disdetta.....	
Articolo 12 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	
Articolo 13 Decadenza ed estinzione della concessione.....	
Articolo 14 Occupazioni abusive.....	
Articolo 15 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	
Articolo 16 Determinazione delle tariffe annuali.....	
Articolo 17 Determinazione delle tariffe giornaliere.....	
Articolo 18 Determinazione del canone.....	
Articolo 19 Modalità e termini per il pagamento del canone.....	
Articolo 20 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	
Articolo 21 Esenzioni del canone.....	
Articolo 22 Esclusioni del canone.....	
Articolo 23 Riduzioni del canone.....	

TITOLO III

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 24	Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.....
Articolo 25	Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....
Articolo 26	Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....
Articolo 27	Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....
Articolo 28	Artisti di strada.....
Articolo 29	Occupazione da parte di attività artigianali.....
Articolo 30	Pubblici esercizi.....
Articolo 31	Attività edile.....
Articolo 32	Occupazione con contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti.....
Articolo 33	Attività di propaganda elettorale.....
Articolo 34	Aree di rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio (R).....
Articolo 35	Occupazioni con elementi di arredo.....
Articolo 36	Esposizione merce fuori dal negozio.....
Articolo 37	Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....
Articolo 38	Occupazioni per traslochi.....

TITOLO IV

PUBBLICITA'

Articolo 39	Istanze per i messaggi pubblicitari.....
Articolo 40	Tipologie di impianti pubblicitari.....
Articolo 41	Istruttoria amministrativa.....
Articolo 42	Procedure.....
Articolo 43	Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....
Articolo 44	Rinnovo e disdetta.....
Articolo 45	Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione.....
Articolo 46	Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione.....
Articolo 47	Rimozione della pubblicità.....
Articolo 48	Le esposizioni pubblicitarie abusive.....
Articolo 49	Il piano generale degli impianti pubblicitari.....
Articolo 50	Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.....
Articolo 51	Riduzioni del canone.....
Articolo 52	Maggiorazioni del canone.....
Articolo 53	Determinazione del canone.....
Articolo 54	Modalità e termini per il pagamento del canone.....

TITOLO V

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 55 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela".....	
Articolo 56 Pubblicità realizzata sui carrelli dei supermercati.....	
Articolo 57 Freccie direzionali - Pre-insegne.....	
Articolo 58 Locandine.....	
Articolo 59 Striscioni e gonfaloni.....	
Articolo 60 Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	

TITOLO VI

PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 61 Gestione del servizio pubbliche affissioni.....	
Articolo 62 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	
Articolo 63 Riduzione del canone pubbliche affissioni.....	
Articolo 64 Maggiorazione del canone pubbliche affissioni	
Articolo 65 Esenzioni dal canone pubbliche affissioni.....	
Articolo 66 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	

TITOLO VII

ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 67 Accertamenti - recupero canone	
Articolo 68 Sanzioni ed indennità.....	
Articolo 69 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	
Articolo 70 Autotutela.....	
Articolo 71 Riscossione coattiva.....	
Articolo 72 Regime transitorio.....	
Articolo 73 Disposizioni finali.....	

ALLEGATI

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....

Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE.....

Allegato C - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.....

Allegato D - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ED AFFISSIONI.....

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Bellaria Igea Marina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, o diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva concessione/autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio, anche marittimo, o al patrimonio indisponibile delle Province e dello Stato.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di

pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II – OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal vigente Regolamento sul procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 20 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, l'indirizzo pec del soggetto richiedente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti, fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante, elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

Nel caso di richiesta da parte dell'ufficio di documentazione mancante rispetto a quella indicata nel punto precedente o ad integrazione, il soggetto che richiede l'occupazione deve produrre la documentazione richiesta nei successivi 10 giorni. La mancata integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone di cui all'art. 21, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse

caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni di durata non superiore a 12 ore nell'arco della stessa giornata, con mezzi meccanici o automezzi operativi, con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata mediante rilascio del relativo nulla osta, a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 10 giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente.

3. L'ufficio rilascerà il nulla osta nel rispetto del "Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno" e/o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2 Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro la data di inizio dell'occupazione. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine stabilito, è dovuta un'indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito come segue:

- ZONA "A": zone sottoposte ad intervento di riqualificazione ed arredo urbano di pregio prima del 2020 - euro 55,00 al ml/mq con un minimo di euro 1.400,00 con una maggiorazione del 10% in caso di occupazione su area verde;
- ZONA "A1": zone sottoposte ad intervento di riqualificazione ed arredo urbano di pregio dopo il 2020 - euro 95,00 al ml/mq con un minimo di euro 1.600,00 con una maggiorazione del 10% in caso di occupazione su area verde;
- ZONA "B": zone sottoposte ad interventi, anche parziali, di ristrutturazione e/o interventi di riqualificazione in epoche relativamente recenti - euro 20,00 al ml/mq con un minimo di euro 500,00 con una maggiorazione del 10% in caso di occupazione su area verde;
- ZONA "C": zone non sottoposte ad interventi di cui ai precedenti punti in epoche relativamente recenti - euro 16,00 al ml/mq con un minimo di euro 500,00;
- ZONA "FORNACE": area verde adiacente la Fornace per manifestazioni con scopo di lucro - € 1.500,00 ;
- ZONA "FORNACE": area verde adiacente la Fornace per manifestazioni senza scopo di lucro - € 350,00.

La determinazione del tipo di zona sarà in capo al settore LL.P.P .

Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Le istanze presentate da aziende o soggetti aventi scopo di lucro, in aree interessate da interventi di arredo urbano, devono indicare in un'unica soluzione un numero di giornate autorizzabili non superiori a tre consecutive per ogni mese, per una durata che non ecceda i due mesi consecutivi.

12. Le istanze presentate da associazioni senza scopo di lucro, in aree interessate da interventi di arredo urbano, devono indicare un numero di giorni non superiori a quattro mensili, per un periodo che non supera i due mesi consecutivi e l'occupazione di suolo pubblico dovrà avvenire in due diverse postazioni.

13. Le istanze presentate per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree mercatali, finalizzate ad una attività promozionale, devono indicare in un'unica soluzione un numero di giornate autorizzabili non superiori a due per ogni mese, per una durata che non ecceda i due mesi consecutivi.

14. Nel caso in cui l'occupazione suolo pubblico sia effettuata dalla stessa Amministrazione Comunale, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base dell'atto di approvazione del progetto.

15. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente

Ufficio comunale. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- g) Custodire con diligenza, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- h) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
- i) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all' art. 9 comma 5;**

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a

favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario **e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:**

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove la documentazione sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione.

2) per le concessioni temporanee verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione;

3) per le concessioni permanenti verrà concesso il rimborso in misura proporzionale ai dodicesimi di anno di mancato utilizzo considerando come dodicesimo usufruito anche la frazione di mese, successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi del vigente Regolamento, è rinnovabile alla scadenza previo inoltro di motivata istanza al competente Settore. **Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone.**
2. Le concessioni temporanee per mostre di merci da parte dei negozi e/o per installazione di tavoli e sedie da caffè da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione possono essere rinnovate automaticamente l'anno successivo tramite il versamento del canone a condizione che:
 - a: il periodo, la superficie e l'area di occupazione siano esattamente i medesimi dell'autorizzazione spirata e da rinnovare;
 - b: il versamento sia effettuato ENTRO IL 30 APRILE dell'anno di riferimento.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno 5 giorni prima del termine dell'occupazione, in carta semplice con le stesse modalità di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione, sempre che la sospensione dipenda dall'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato

secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;**
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;**
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;**
- d) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.**
- e) il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previa notificazione di apposito atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali ex art. 1, comma 792 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La notificazione dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali è preceduta da una richiesta di pagamento trasmessa a mezzo posta elettronica, anche certificata, del concessionario o di un professionista da quest'ultimo incaricato, con la quale viene assegnato un termine di 15 giorni per la regolarizzazione della posizione. La trasmissione del sollecito non è obbligatoria qualora l'indirizzo di posta elettronica non sia recuperabile dalla documentazione prodotta oppure da pubblici registri liberamente accessibili da parte del soggetto competente alla riscossione del canone. Il concessionario si considera adempiente dopo il pagamento di quanto richiesto con il sollecito o con l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali o fintanto che non risulti decaduto dall'eventuale piano di rateazione;**

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;**

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Dirigente può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 15

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati—o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 16

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione di cui all'allegato "A".

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono individuati nell'allegato C del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. Annualmente la Giunta Comunale rivaluta le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

7. L'ammontare del canone non può mai essere inferiore ad euro 11,00.

Articolo 17

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione di cui all'allegato A.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono individuati nell'allegato C del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. Annualmente la Giunta Comunale rivaluta le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

7. L'ammontare del canone non può mai essere inferiore ad euro 11,00.

Articolo 18

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

6. Nel caso in cui la stessa superficie sia assoggettata sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari che al canone per l'occupazione di suolo pubblico, quest'ultimo è determinato al netto della superficie dell'occupazione per la diffusione di messaggi pubblicitari, solo nel caso in cui quest'ultimo non sia posizionato su un mezzo pubblicitario.

Art. 19

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi euro 260,00 il versamento potrà essere effettuato in due rate di uguale importo aventi scadenza la prima entro l'inizio dell'occupazione e la seconda 15 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;

2. Per le occupazioni temporanee con importo superiore ad euro 3.000,00 il versamento potrà essere effettuato in 4 rate di uguale importo scadenti, la prima entro l'inizio dell'occupazione, la seconda il 30/06, la terza il 31/07 e la quarta 15 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
- 2a) La rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, è revocata nel caso in cui il contribuente non abbia versato totalmente l'importo del canone per l'anno precedente.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 28 febbraio di ogni anno. Qualora l'importo del canone superi euro 260,00 il versamento potrà essere effettuato in due rate di uguale importo aventi scadenza la prima il 28/02 e la seconda il 31/10;
4. Per le occupazioni permanenti di importo superiore a euro 3.000,00 il versamento potrà essere effettuato in quattro rate di uguale importo, la prima delle quali da corrispondere entro il 28/02, le restanti tre rate scadenti il 30/06, 31/08, 31/10;
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 68 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del Canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, Con la medesima deliberazione, possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 20

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 3 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 21

Esenzioni del Canone

1 Sono esenti dal canone, ma non dal rilascio della relativa autorizzazione/concessione, le seguenti occupazioni:

- a) balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, tende solari poste a copertura dei balconi.
- b) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici non commerciali individuati dal T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le occupazioni effettuate da associazioni/comitati senza scopo di lucro, in occasioni di fiere;
- d) gli accessi ed i passi carrabili;
- e) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita, di somministrazione o comunque a rilevanza economica e di durata non superiore a 24 ore nella stessa giornata;
- f) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione del periodo estivo, festività o ricorrenze civili e religiose o eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- g) tende retrattili, purchè non appoggiate su strutture fissate a terra;
- h) manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 20 mq;
- i) occupazioni temporanee con tende o simili;
- j) occupazioni effettuate da soggetti che svolgono un'attività di promozione per conto del Comune di Bellaria Igea Marina;
- k) occupazioni di arenile comunale effettuate con impianti sportivi adibiti a beach volley per una superficie massima di mq. 200 per ogni impianto.
- l) occupazioni effettuate in esecuzione di convenzioni che prevedano interventi economici a favore del Comune, purchè ricorrano le seguenti condizioni:
 - l'importo economico corrisposto deve essere superiore al canone complessivo,

tenuto conto della durata della concessione;

- l'ammontare dell'intervento economico dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipula della convenzione ovvero, qualora dilazionato, garantito da polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a prima richiesta assoluta e con operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

m) occupazioni sull'arenile comunale da parte di Società che svolgono lavori di vagliatura per conto del Comune.

n) occupazioni effettuate da artisti di strada.

o) le occupazioni di suolo per manifestazioni culturali, sociali, turistiche, sportive ed economiche per le quali il Sindaco, con proprio provvedimento, conceda il patrocinio.

p) le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone per le attività dello spettacolo viaggiante e/o di mestieri girovaghi.

q) In particolari periodi dell'anno, l'Amministrazione Comunale può prevedere esenzioni per l'occupazione suolo pubblico mediante apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 22

Esclusioni del Canone

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e dalla presentazione dell'istanza le seguenti occupazioni:

a) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnate;

c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al termine della concessione medesima;

d) le occupazioni di aree cimiteriali;

e) commercio ambulante itinerante: limitatamente alle soste occasionali effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate e autorizzate;

f) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione, o sostituzione di infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a dodici ore;

g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per

delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

h) occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura alberi), mediante mezzi meccanici od automezzi di durata non superiore a 12 ore nell'arco della stessa giornata;

i) occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavi e attrezzature varie in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune;

j) occupazioni con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali;

k) occupazioni di suolo pubblico da parte di privati realizzati con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

l) occupazione di suolo pubblico con parcheggi pubblici e relativi cavi e condutture del sottosuolo;

m) occupazioni complessivamente inferiori al mezzo metro quadro o lineare **fatta eccezione per gli espositori di merci e commerciali in genere;**

n) occupazione di suolo pubblico realizzate con cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti, nelle zone individuate per la raccolta stradale da parte dell'Ente incaricato dal Comune;

o) occupazione di suolo e sottosuolo realizzati con condutture relative ad impianti per asservimento e controllo centralizzato semaforico;

p) occupazioni effettuate nell'esercizio di attività aventi scopo socio-educativo per le quali è stata stipulata apposita convenzione con l'Amministrazione comunale;

q) contenitori dedicati alla raccolta rifiuti porta a porta negli orari e nei giorni stabiliti per tale servizio.

r) Le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 23

Riduzioni del canone

1) Per le occupazioni relative a manifestazioni di carattere culturale, sportivo, politico, non aventi finalità di lucro e svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, le tariffe sono calcolate in ragione del 10% per la parte di occupazione che eccede i 1000 mq.

TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 24

Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto oltre che dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione anche dai soggetti che occupano il suolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze per la tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente, come previsto al comma 831 della L. 160/2019, non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere comunicato al Comune con autodichiarazione. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 25

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 26

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi,

qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 27

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone.

3. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività di spettacoli viaggianti e di circhi equestri, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. Per tali occupazioni l'Ufficio Attività Economiche richiede il versamento di un deposito cauzionale o polizza fideiussoria assicurativa/bancaria, determinato in base alla zona ed alla superficie occupata. In particolare sono individuate le seguenti zone e le corrispondenti tariffe:

- ZONA "A" : zone sottoposte ad intervento di riqualificazione ed arredo urbano di pregio – euro 3,00 al mq/ml con un minimo di euro 300,00.
- ZONA "B": zone sottoposte ad interventi, anche parziali, di ristrutturazione e/o interventi di riqualificazione in epoche relativamente recenti – euro 2,00 al mq/ml con un minimo di euro 300,00.

- ZONA "C" : zone non sottoposte ad interventi di cui ai precedenti punti in epoche relativamente recenti – euro 2,00 al mq/ml con un minimo di euro 200,00.
- ZONA "D" : aree non pavimentate e/o destinate a verde pubblico – euro 2,00 al mq/ml con un minimo di euro 200,00.

4. Al termine dell'occupazione il settore LL.PP. e gli uffici competenti, verificheranno lo stato della superficie data in concessione, al fine di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale. La cauzione verrà trattenuta per il risarcimento del danno provocato alle attrezzature e/o beni presenti nell'area occupata, nonché per le attività poste in essere dall'Amministrazione Comunale o da soggetti autorizzati dalla stessa per la pulizia ed il ripristino dell'area nello stato precedente all'occupazione. La cauzione verrà altresì trattenuta a compensazione dell'eventuale canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto e non versato.

5. Nel caso in cui venga presentata contestuale istanza per affiggere manifesti su plance predisposte dal richiedente, la restituzione della cauzione è subordinata all'assenza di infrazioni al Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada, nonché al ripristino dello stato di fatto antecedente alla collocazione dei manifesti. In caso di presenza di più attrazioni nella stessa area pubblicizzati con i manifesti, l'eventuale somma da trattenere per risarcire il danno causato, verrà decurtata, dalla cauzione versata da ogni operatore, in misura direttamente proporzionale alla superficie occupata.

6. Qualora l'intestatario della concessione non ritiri presso l'economista comunale l'importo versato a titolo di cauzione, entro l'anno solare in corso, lo stesso può essere riutilizzato o ritirato l'anno successivo.

7. Nel caso in cui il contribuente non adempia al pagamento del canone, si potrà utilizzare l'importo versato a titolo di cauzione per coprire quanto dovuto.

Articolo 28

Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (ad esempio giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o simili) e quindi non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. L'attività deve essere esclusivamente svolta nelle aree appositamente individuate con delibera di Giunta Comunale e comunque permane l'obbligo di NON esercitare l'attività:

- a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- d) nelle aree e piazze di pregio individuate con delibera della Giunta;
- e) tra le ore 24.00 e le ore 9.00;
- f) davanti a vetrine ed ingressi.

3. Le aree verranno assegnate a coloro i quali presentano istanza entro 10 giorni dalla spettacolazione.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rimanda alla normativa nazionale e/o al regolamento comunale vigente in materia di spettacolo viaggiante.

5. In caso di occupazione abusiva (senza titolo autorizzatorio), in sede di emissione di avviso di accertamento, verrà applicato l'importo minimo maggiorato delle sanzioni previste dal vigente Regolamento CUP.

Articolo 29

Occupazioni da parte di Attività Artigianali.

- 1) Per i laboratori artigianali, adibiti alla produzione di pizza, prodotti di gastronomia, gelati e pasticceria nonché dei negozi in genere, possono essere tenute fino ad un massimo di 2 (due) sedie.
- 2) Per poter collocare un numero superiore di sedie è necessario presentare apposita istanza. Tali occupazioni, a far data dal 01/01/2020, devono essere effettuate nel pieno rispetto delle norme contenute nel nuovo codice della strada e in base a quanto stabilito dalle ordinanze e prescrizioni emanate dall'ufficio attività economiche e dalle altre deliberazioni che disciplinano tale materia.
- 3) Per le zone interessate da intervento di arredo urbano, da piani di intervento e/o di sviluppo specifici e mirati, la Giunta Comunale determina le aree disponibili per le occupazioni con tavoli e sedie da caffè all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione/produzione.

Articolo 30

Pubblici Esercizi

- 1) La collocazione di tavoli e sedie da caffè all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, costituisce occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, ed è soggetta alla relativa concessione comunale.
- 2) Per le zone interessate da intervento di arredo urbano, da piani di intervento e/o di sviluppo specifici e mirati, la Giunta Comunale determina le aree disponibili per le occupazioni con tavoli e sedie da caffè all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione.
- 3) Nel caso di più istanze per occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie da caffè, presentate per la medesima area resasi disponibile, l'area richiesta verrà suddivisa in parti uguali ed assegnata ai richiedenti. La suddivisione dell'area verrà effettuata su indicazione del competente ufficio tecnico comunale.
Nell'ipotesi di rinuncia dell'area da parte di uno o più assegnatari, la stessa verrà destinata ai richiedenti rimasti e divisa in parti uguali fra loro.
- 4) I titolari di pubblici esercizi che occupano con sedie e tavolini, nelle zone interessate da arredo urbano, possono essere autorizzati ad occupare così come segue previa presentazione di idonea istanza con allegata documentazione fotografica degli arredi utilizzati:
 - a) dal 1° maggio al 30 settembre nelle aree individuate da delibera di Giunta Comunale e/o adiacente la vetrata mediante collocazione di una sola fila di tavolini ;
 - b) dal 1° ottobre al 30 aprile nell'area adiacente la vetrata mediante collocazione di una sola fila di tavolini;
 - c) dal 1° ottobre al 30 aprile la Giunta Comunale si riserva la facoltà di autorizzare l'occupazione nelle aree di cui alla lettera a) sempre che non ci sia concomitanza con eventi o manifestazioni organizzati dall'Amministrazione Comunale o per suo conto, in alternativa, all'occupazione di cui al punto b);
 - d) Durante il periodo Pasquale nelle aree individuate con apposita delibera di Giunta Comunale e/o adiacente la vetrata mediante collocazione di una sola fila di tavolini.

Articolo 31 Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli non a pagamento, il canone da corrispondere è calcolato applicando in ogni caso la tariffa della 1° categoria.

Articolo 32 Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente.
2. L'utente impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'abitazione o dell'attività.

Articolo 33 Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
2. Le occupazioni richieste da associazioni, comitati con finalità politiche e da partiti politici finalizzati ad ottenere l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico per la raccolta di firme, possono essere concesse per un numero di giorni non superiori a quattro mensili, per un periodo che non supera i due mesi consecutivi; l'occupazione di suolo pubblico in zona interessata da intervento di arredo urbano, effettuata nei quattro giorni assegnati, dovrà avvenire in due diverse postazioni.

Articolo 34 Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio (R)

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina

divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

4. Per gli abbonamenti aventi durata superiore a mesi 3 (tre) si applica un abbattimento sulla tariffa del 50%.

Articolo 35

Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 36

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita costituisce occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, ed è soggetta alla relativa concessione comunale.

5. Per le zone interessate da intervento di arredo urbano, da piani di intervento e/o di sviluppo specifici e mirati, la Giunta Comunale determina le aree disponibili per l'esposizione merci all'esterno degli esercizi commerciali.

6. In occasione di fiere, feste, sagre ed iniziative varie, l'esposizione delle merci all'esterno dei negozi, ove possibile, può avvenire compatibilmente con le esigenze organizzative della manifestazione e previ accordi con gli organizzatori medesimi.

7. Negli altri giorni invece, l'esposizione delle merci è consentita, purché compatibile con le

norme contenute nel vigente Codice della strada e comunque nel rispetto del relativo regolamento comunale.

Art. 37

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 38

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

TITOLO IV – PUBBLICITA'

Articolo 39

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, presentando SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) al fine di ottenere la relativa autorizzazione e/o nulla osta. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente.

3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari qualora richiesto.

4. La domanda deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione, la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre e il messaggio ivi contenuto;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 40

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Urbana:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale.

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi. Tale tipologia di mezzo pubblicitario, non è assoggettato al versamento del canone qualora la superficie complessiva non supera i 7 mq.

La dicitura riportante l'insegna di esercizio, dovrà essere riscontrabile tramite titolo autorizzatorio/autorizzativo (Visura Camerale, SCIA - segnalazione inizio attività, ricevuta e/o scontrino fiscale).

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli impianti riportanti le diciture di franchising.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata all'esterno di autovetture, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata su autoveicoli (escluse le autovetture) di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto, autobus, autocarri circolanti con rimorchio e macchine agricole.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 41 **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve la SCIA e avvia il relativo procedimento istruttorio previo rilascio della CILA qualora necessario.

1/a Le tipologie di insegne che necessitano di pratica edilizia CILA sono:

- insegne installate a parete
- insegne installate a terra sorrette da pali, montanti o strutture similari
- insegne installate in terrazzi, sbalzi, pensiline, coperture

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti per l'eventuale nullaosta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 42 Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad inoltrarla agli uffici competenti per l'eventuale nullaosta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 43 Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione.

In particolare deve:

- a) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- d) versare il canone alle scadenze previste.

3. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 44 **Rinnovo e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità pluriennale dalla data di rilascio e sono automaticamente rinnovabili per gli anni successivi, previa disdetta o variazione da parte del contribuente mediante pec .

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

Articolo 45 **Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 46

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 47

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 48

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 49

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è obbligatorio solo per i Comuni superiori ai 20.000 abitanti ed è approvato con Delibera di Consiglio Comunale.
2. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.
3. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
 - d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada , al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, al regolamento di polizia urbana.

Articolo 50

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

- 1.. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte.
 - Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato .
 - Le superfici oltre il primo metro quadrato, si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.
2. Qualora il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 le seguenti tipologie:
 - cassoni insegne
 - cavalletti
 - manifesti/locandine su vetrate
 - cartelli cantiere
 - vele - camion vela
 - bandiere
 - cartelli affittasi/vendesi
 - targhe professionali

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
11. E' soggetta ad autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato e delle pensiline di attesa autobus, che si trovano in luoghi aperti al pubblico e/o visibili o percepibili anche da Vie o Piazze pubbliche.
12. Il canone è dovuto per tutti i messaggi pubblicitari riferiti al franchising.

Articolo 51

Riduzioni ed esenzioni del canone

1. Sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) E' disposta la riduzione del canone del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate direttamente dal Comune, viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - b) E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario non consente di mantenere la riduzione.

2. Sono previste le seguenti esenzioni:

- a) insegne di esercizio fino a mq 7 presso la sede dell'attività.
- b) Sui veicoli utilizzati per il trasporto anche per conto di terzi di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, relativamente all'indicazione del marchio, della Ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo.
- c) messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 52

Maggiorazioni del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie sono previste le seguenti maggiorazioni:

- a) maggiorazione del 50% nel periodo dal 01/06 al 30/09.
- b) maggiorazione del 50% per tutte le insegne e mezzi pubblicitari luminosi.
- c) maggiorazione del 30% per le proiezioni con pannelli luminosi per conto di terzi.

Articolo 53

Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione economica di cui all'allegato D e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica di cui all'allegato D per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.

3. Annualmente la Giunta Comunale rivaluta le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

4. L'ammontare del canone non può mai essere inferiore ad euro 11,00.

Art. 54

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione,

contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 28 febbraio di ogni anno.

3. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali con scadenza 28 febbraio, 30 giugno e 31 agosto.

4. La variazione della titolarità dell'autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 68 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del Canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, con la medesima deliberazione, possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 55

Publicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada.

Articolo 56

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 57

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada.

Articolo 58

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 59

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 60

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

TITOLO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 61

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, funebri, comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi e' così determinata:

- a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale, funebre o comunque prive di rilevanza economica il 35 per cento.
- b) Per le affissioni di natura commerciale il 65 per cento.

Articolo 62

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e 100 x 140 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e' quella determinata nell'allegato D.

3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

4. Annualmente la Giunta Comunale rivaluta le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

5. L'ammontare del canone non può mai essere inferiore ad Euro 11,00.

Articolo 63

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta del 50%:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 65;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari non effettuati negli appositi spazi.
- f) per i manifesti relativi a Fiere e Manifestazioni organizzate da Società che svolgono l'attività promozionale per conto del Comune a condizione che venga concesso il patrocinio del Comune di Bellaria I.M. e che NON siano riportati sponsor commerciali.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia il concorso di società e/o sponsor commerciali, il requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 64

Maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni

E' disposta la maggiorazione per il servizio delle pubbliche affissioni nei seguenti casi:

- a) maggiorazione del 30% per esposizioni superiori a 10 giorni.
- b) maggiorazione del 10% con un minimo di € 25,82 per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere.
- c) maggiorazione del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.
- d) maggiorazione del 50% nel periodo dal 01/06 al 30/09

Articolo 65

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 66

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. Su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di cui al comma 3 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione almeno 10 giorni prima della data di affissione, pena il pagamento dell'intero importo richiesto cup.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. La richiesta di affissione di manifesti di cui all'art. 65 (esenzioni) di norma non può essere superiore a n. 10 copie per ogni commissione.
9. Il quantitativo massimo di manifesti non può superare n. 20 copie per ogni commissione.
10. I manifesti necrologici vengono affissi direttamente dalla Ditta di Impresa Funebre, compatibilmente con la disponibilità degli spazi destinati. Il quantitativo massimo di manifesti di formati 70x50 è fissato nella misura di n. 15 copie per ogni esemplare di cui viene effettuata l'affissione.
11. I manifesti necrologici di anniversari e ringraziamento non possono rimanere affissi per una durata superiore a giorni tre.

TITOLO VII - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 67

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 68

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981, ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 50 Legge 449/1997..
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di mancato pagamento (oltre 60 giorni dalla scadenza) di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente.

4 In caso di omesso o tardivo pagamento, il contribuente può avvalersi dell'istituto del Ravvedimento Operoso per la regolarizzazione della propria posizione così come meglio specificato nel vigente regolamento Generale delle Entrate, sempre che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva .

Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 69

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 70 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile del servizio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 71 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 72

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 39 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
5. Per le tipologie di occupazione suolo pubblico e autorizzazioni ed esposizioni pubblicitarie già autorizzate negli anni precedenti, non è necessario presentare una nuova istanza.

Articolo 73

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2025.
4. Solamente per l'anno 2021 le modifiche apportate alle tariffe ed ai coefficienti economici sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, per gli anni successivi è sufficiente l'approvazione della Giunta Comunale.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade sono classificate in n. 3 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°.
5. La tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1°.

CATEGORIA I - AREE DI PREGIO

Via Arno e Via Adriatico nel tratto a monte della ferrovia;
Via Torre nel tratto compreso fra Piazza Matteotti e Via Arno;
Piazza Matteotti;
Via Jonio nel tratto compreso fra Piazza Matteotti e Piazza di Vittorio;
Via P. Guidi;
Piazzale Don Minzoni;
Via Pascoli nel tratto da Via Pavese al mare;
Via Perugia;
Piazzale Kennedy;
Via Colombo;
Piazzale Gramsci;
Piazza Marcianò,
Via Italia;
Piazzale Santa Margherita;
Viale Ennio nel tratto compreso fra Via Pinzon e Via Pertini;
Via Ovidio.
Via Tibullo
Via Romea
Via Virgilio, nel tratto compreso da viale Ennio a Via S. Italice
V.le Pinzon tratto compreso fra il ponte sul fiume Uso (Via del Trabaccolo) e P.le Capit. Di Porto
Via Rubicone nel tratto compreso da P.le Largo Montello a V.le Colombo
Parco Torre Saracena
Parco Casa Panzini
Lungomare Carrà
P.zza Alda Merini

CATEGORIA II - CENTRO ABITATO

Tutto il territorio comunale ad esclusione di quello individuato dalla categoria precedente e ad esclusione dell'arenile.

CATEGORIA III- ARENILE COMUNALE

I tratti di arenile di proprietà del Comune di Bellaria-Igea Marina, dal confine con San Mauro Mare fino al confine con il Comune di Rimini.

Allegato B

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	44,62
2° categoria	32,45
3° categoria	21,29

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	0,77
2° categoria	0,55
3° categoria	0,40

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA BASE AFFISSIONI
Categoria unica	0,77

Allegato C**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Attività svolte da titolari di bar e attività artigianali PERIODO INVERNALE (01/10 – 31/05) gg. 243	0,87	0,05
Attività svolte da titolari di bar e attività artigianali PERIODO ESTIVO (01/06 – 30/09) gg. 122	0,87	0,62
Attività dello spettacolo viaggiante che operano all'interno del Luna Park		0,1
Altre attività dello spettacolo viaggiante		0,22
Chioschi Edicole	1,19	0,26
Attività edile		0,66
Distributori di carburante - serbatoi interrati	0,70	
Chioschi per fiori	0,70	
Esposizione merci fuori negozio e sala giochi	2,1	0,66
Attività esercitata sull'arenile da bagnini, colonie e circoli velici	0,45	
Attività esercitata sull'arenile da bagnini, colonie e circoli velici A SUD DI VIA DEI MILLE	0,33	
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo	0,70	0,22
Parcheggi Riservati (R)		0,49
Impianti di ricarica veicoli elettrici	2,2	
Scuola guida	0,05	
Gonfiabili, truck e beni similari		1,6
Contenitori permanenti per la raccolta rifiuti porta a porta	2,1	
Altre occupazioni non assimilabili alle precedenti	1	1
Insegne	0,7	
Chioschi arenile	2,1	
Giostrina permanente	0,7	
Attività svolte da titolari di Ristoranti periodo invernale (01/10-31/05) gg 243	1,5	0,10
Attività svolte da titolari di Ristoranti periodo estivo (01/06-30/09) gg 122	1,5	0,80
Occupazioni occasionali		0,7
AREE ECOLOGICHE	5	
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	0,70	0,05

Allegato D**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ED AFFISSIONI**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFF. TARIFFA ANNUALE	COEFF. TARIFFA GIORNALIERA
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		
Insegna di esercizio fino a 1 mq	0,34	0,07
Insegna di esercizio da 1,01 a 6 mq	0,51	0,10
Insegna di esercizio da 6,01 a 9 mq	0,75	0,15
Insegna di esercizio superiore a 9 mq	1,00	0,20
Impianto pubblicitario su area pubblica fino a 1 mq	1,04	0,17
Impianto pubblicitario su area pubblica da 1,01 a 6 mq	1,11	0,18
Impianto pubblicitario su area pubblica su area pubblica da 6,01 a 9 mq	1,35	0,21
Impianto pubblicitario su area pubblica superiore a 9 mq	1,66	0,26
Impianto pubblicitario fino a 1 mq	0,34	0,07
Impianto pubblicitario da 1,01 a 6 mq	0,51	0,10
Impianto pubblicitario da 6,01 a 9 mq	0,75	0,15
Impianto pubblicitario superiore a 9 mq	1,00	0,20
Pubblicità fonica per postazione a giorno		17,00
Striscione traversante la strada a giorno (minimo 15 gg)		0,50
Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno (minimo 30 metri)		4,50
Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		4,50
Pubblicità realizzata con proiezioni/messaggi variabili	0,70	0,20
Locandine e altro materiale temporaneo		5,00
Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa (a mq)	2,00	4,00
Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq)	1,20	2,50

AFFISSIONI		
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (minimo 10 giorni di esp.)		
manifesto 70 x 100		3,10
manifesto 100 x 140		6,00
MANIFESTO FUNEBRE (massimo 3 giorni di esp.)		
manifesto funebri 70 x 50 (minimo 5 manifesti)		0,30